



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Prov. di Catania

ORDINANZA DIR. 68

DEL 31/05/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Vista l'istanza prot. 18090/Gen. del 30/05/18, a firma del Sig. Avv. Danilo Palestro, meglio in atti generalizzato, n. q. di Amministratore del condominio con accesso da via Carmelitani n° 64 con la quale chiede la temporanea istituzione di un divieto di sosta per Ml. 20 circa, nel tratto prospiciente l'immobile di via Carmelitano n° 64 per consentire la manovra di ingresso ed uscita di due camion della ditta Leonardi e figli espurgo con sede a Catania;

Atteso che per tali lavori, la ditta "Leonardi e figli Espurgo" con sede in Catania, sarà onerata di apporre la relativa segnaletica stradale a norma del vigente C.d.S. assistita da personale munito di vestiario ad alta visibilità.

Vista la L.23/98 con la quale viene recepita in parte la Legge 127 del 15/05/97 (Bassanini);

Viste le determinate con le quali vengono attribuite le funzioni di Dirigente al Comandante la P.M. Comm. Cona Roberto, competente in merito all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S.,;

Visto l'Art. 7 del vigente C.D.S. Di cui al D.L.vo n°285/92 e successive integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.L.vo n°267/2000 sull'O.A.EE.LL. Approvato con L.R. Della Regione Sicilia n°30/00

ORDINA

per il giorno 05.6.18. dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e comunque fino a conclusione dei lavori di che trattasi, in questa via Carmelitani alt. civ. 64 la temporanea istituzione di un divieto di sosta nel tratto prospiciente il predetto immobile (Ml. 20 circa) al fine di consentire la manovra di ingresso all'interno del condominio dei mezzi della ditta incaricata per i lavori di espurgo.

All'uopo, la ditta esecutrice dei lavori, è temporaneamente esonerata dal divieto di ingresso ai mezzi pesanti su via P. Nicolosi e Carmelitani e provvederà ad installare idonea segnaletica stradale di presegnalazione dei tratti di carreggiata interessati dal divieto di sosta.

Altresi, i lavori dovranno essere assistiti da personale moviere addetto da parte della ditta incaricata, munito di vestiario ad alta visibilità, assicurando il transito veicolare ed in particolar modo quello pedonale in tutta sicurezza.-

A norma dell'art.3 comma 4° della L.7/8/90 n°21 si avverte che i soggetti interessati potranno ricorrere avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.6/12/71 n°1034 ed entro 60gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amm.vo Regionale Sezione distaccata di Catania;

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla presente Ordinanza è demandata agli Organismi previsti dall'art.12 del vigente C.d.S.

I trasgressori saranno perseguiti con il sistema sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line ed il contestuale invio di copia al Sig. Sindaco alla Stazione Carabinieri ed al rappresentante legale della Ditta esecutrice dei lavori per le dovute prescrizioni a suo carico.

IL DIRIGENTE LA P.M.

